

Messaggio

numero	data	Dipartimento
5388	29 aprile 2003	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Richiesta di rinnovo della concessione al Comune di Airolo per l'utilizzazione delle acque dei riali Calcaccia, Ressia e Ravina e delle sorgenti in zona Ressia e Madei ed esercizio del diritto di riversione del relativo impianto Calcaccia a favore dello Stato

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi il disegno di decreto legislativo inteso a non concedere al Comune di Airolo il rinnovo della concessione per l'utilizzazione di tutte le acque derivate nell'impianto Calcaccia e quello concernente l'esercizio del diritto di riversione a favore dello Stato tramite l'Azienda Elettrica Ticinese (AET) ai sensi dell'articolo 2 della Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese (LAET).

PREMESSA

Il prossimo 9 maggio 2003 giungeranno a scadenza: la concessione di utilizzare le acque del torrente Ressia e Ravina, concessa con risoluzione del 4 novembre 1974; l'ampliamento della precedente concessione con l'adduzione delle acque del torrente Calcaccia, concesso con risoluzione del 26 febbraio 1985, e l'autorizzazione del Consiglio di Stato del 4 luglio 1975 per l'utilizzo delle sorgenti ubicate in zona Ressia ed in zona Madei. Le acque in questione sono utilizzate per la produzione d'energia elettrica nell'impianto Calcaccia ad Airolo.

Il Consiglio di Stato nell'ambito del messaggio 5210 relativo alla riversione dell'impianto di Ponte Brolla aveva esposto l'intenzione di attuare *"..nel corso del presente decennio la riversione di tutti gli impianti in fine concessione con una potenza installata superiore a 3 MW (Calcaccia, Ritom e Morobbia)"*.

Questo indirizzo politico è stato approvato dal Gran Consiglio, che nel rapporto sullo stesso oggetto afferma: *"La scrivente commissione condivide questa nuova politica di sfruttamento delle acque ticinesi e constata che in un campo come quello dell'energia elettrica, i tempi di realizzazione dei disegni politici possono durare decenni. (...) In nessun caso bisogna perdere di vista l'obiettivo di sfruttare, non appena possibile in proprio e in ogni caso a favore di tutti i cittadini, la risorsa naturale più importante del nostro Cantone."*

Il presente messaggio concretizza la volontà politica espressa da Parlamento e Governo di recuperare le acque ticinesi per gestirle in proprio tramite l'AET. Il Consiglio di Stato ha da tempo comunicato al Comune di Airolo i suoi orientamenti in materia di politica energetica cantonale ed in particolare l'intenzione di chiedere la riversione dell'impianto Calcaccia.

Cenni storici

L'illuminazione pubblica del Comune di Airolo è stata garantita fin dal 1890 da una piccola centralina privata. Nel 1921, a seguito dell'aumento dei consumi, il Comune costituì l'Azienda elettrica comunale (AECA) e chiese di poter sfruttare in proprio le acque dei torrenti Ressia, Madei e Ravina.

Nel 1923 il Comune ottenne la concessione per 40 anni e mise in servizio una propria centrale con una potenza installata di 0.7 MW ed una produzione di 4.8 GWh/a.

La concessione giunse a termine nel 1963 e venne rinnovata provvisoriamente per 10 anni in attesa della presentazione di un progetto di ammodernamento e potenziamento dell'impianto, al fine di rispondere al nuovo fabbisogno comunale. Il rinnovo definitivo giunse con la decisione del Parlamento del 4 novembre 1974, con la quale venne rilasciata una concessione per un ulteriore periodo di 30 anni, fino al 9 maggio 2003. Si dette così avvio ai lavori nella centrale, realizzati in due tappe successive. Queste tappe riguardavano: il miglioramento delle captazioni e delle adduzioni delle sorgenti; l'ampliamento del bacino di Segna; il rifacimento completo della condotta forzata e la costruzione della nuova centrale con l'installazione di un nuovo gruppo con una potenza installata massima di 2200 kW.

In seguito, considerato l'aumentato fabbisogno d'energia elettrica, il comune di Airolo, richiamandosi agli articoli della Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF), formalizzò la richiesta di ampliamento della concessione del 9 novembre 1974. L'istanza, approvata con decisione del Gran Consiglio del 26 febbraio 1985, sollecitava la facoltà di captare le acque del torrente Calcaccia a monte della quota 1494.50 m.s.m., di convogliarle nel bacino di compenso esistente e di turbinarle nella centrale Calcaccia.

Richiesta di rinnovo della concessione

Il 7 aprile 2003 Il Municipio di Airolo ha inoltrato una lettera nella quale formalizza, sulla base di una risoluzione assunta il 26 marzo 2003 dal Consiglio Comunale, la richiesta di rinnovo della concessione per l'utilizzo della Calcaccia e di tutte le acque che alimentano l'impianto per la durata di almeno 20 anni.

La richiesta si basa sulle seguenti motivazioni:

- ◆ applicazione dell'art. 16 LUA;
- ◆ contestazione della scelta di utilizzare, nel messaggio 5210, la potenza installata come criterio per determinare gli impianti soggetti a riversione;
- ◆ rivendicazione di un "diritto soggettivo" al prolungamento della concessione, in quanto il precedente rinnovo è avvenuto retroattivamente;
- ◆ mancato raggiungimento di un "equilibrio finanziario nell'ambito del negoziato aperto con l'AET

La domanda di rinnovo è giunta unicamente un mese prima dello spirare della concessione ed è sprovvista della necessaria documentazione prevista dalla LUF e dalla LUA. Pertanto, considerati i tempi stretti in cui ha dovuto agire e la particolarità della situazione, il Consiglio di Stato ha deciso di sottoporla con le proprie valutazioni al Gran Consiglio, invitandolo a respingerla per le ragioni di cui si dirà di seguito, senza procedere alla pubblicazione di cui all'art. 6 della Legge sull'utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894.

Motivazioni politiche alla base del rifiuto del rinnovo della concessione e della scelta di procedere alla riversione dell'impianto

I pericoli legati alla costituzione di un secondo polo idroelettrico nel Cantone a partecipazione pubblica

Pur senza presentare una domanda di rinnovo, il Municipio di Airolo ha manifestato la volontà di continuare a utilizzare in proprio le acque dei riali Ressia, Madei, Ravina e Calcaccia, postulando informalmente un prolungamento della concessione vigente.

In questo senso esso aveva pure avviato una discussione con il proprio partner tradizionale, Atel SA, la quale si era dichiarata disposta a partecipare al finanziamento degli studi per il rinnovo della concessione. Questo contributo s'inseriva in un progetto organico che comprendeva: il rinnovo del contratto di fornitura per l'energia di complemento e la costituzione di una "Partnerwerke" che inglobasse gli impianti del Lucendro, Sella e Calcaccia.

La formazione di un secondo polo idroelettrico cantonale a partecipazione pubblica, ma saldamente in mano ad azionisti esteri, avrebbe potuto, a medio termine, pregiudicare la strategia in base alla quale l'AET gestisce gli impianti ottenuti dal Cantone tramite riversione, mettendo in pericolo il recupero delle acque ticinesi e in primis gli impianti del Gottardo.

Il DFE e l'AET hanno dunque contrastato questa minaccia alla volontà ed agli interessi del Ticino. In questo senso si spiega il contenzioso aperto dal Cantone per ottenere il rispetto da parte di Airolo dei disposti dell'art. 3 LAET sull'approvvigionamento dell'energia di complemento. Contenzioso chiuso nell'ottobre 2002 con l'inizio della fornitura da parte dell'AET che, sia detto per inciso, risulta più vantaggiosa per il Comune rispetto a quella avanzata dal concorrente. Sempre in questo quadro s'inscrive la presente richiesta al Gran Consiglio di procedere alla riversione ed all'utilizzo in proprio dell'impianto del Calcaccia.

L'esigenza di garantire un approvvigionamento cantonale sicuro e a prezzi competitivi

La proposta del Consiglio di Stato, oltre ad inserirsi nella strategia indicata, è sostenuta anche da motivazioni economiche e di interesse generale. In effetti, l'attuale frammentazione della produzione in un numero rilevante di società non permette di utilizzare al meglio la flessibilità di produzione, determinando una perdita di valore economico dell'energia prodotta e di conseguenza una minore capacità di coprire il fabbisogno cantonale.

Questi limiti possono essere invece superati gestendo in modo unificato le diverse fonti locali, come fossero un'unica, grande, centrale virtuale. In questo senso si giustifica anche il recupero di "piccoli impianti" da parte dell'AET.

Questo indirizzo è dunque rispettoso dell'interesse pubblico fissato dalla LAET di utilizzare al meglio le acque ticinesi per assicurare un approvvigionamento sicuro ed a prezzi competitivi del Cantone

Obiettivo cantonale di recupero delle acque ticinesi

Il dibattito in Gran Consiglio sul messaggio 5210 ha ancora una volta sottolineato la volontà del Cantone di recuperare ed utilizzare in proprio le acque ticinesi, comprese quelle dei piccoli impianti. Questo nuovo indirizzo è stato salutato positivamente da

numerosi deputati intervenuti nel dibattito, citiamo per tutti l'on. Werner Carobbio, il quale, richiamato il caso Ticinetto, ebbe ad affermare "prendiamo atto del cambiamento di strategia, auspicando che sia definitivo. Meglio tardi che mai !" (cfr. estratto del verbale del GC, Anno 2001/2002, Seduta XLIX: martedì 23 aprile 2002 (pomeridiana)).

Quest'impostazione crea evidentemente un conflitto di interessi con il Comune di Airolo, che vede ridotte le proprie entrate in un momento finanziariamente difficile.

Giova però ricordare che la situazione è analoga a quella vissuta da altri comuni leventinesi, che ospitano sul proprio territorio impianti di produzione cantonali, e che, malgrado situazioni finanziarie paragonabili a quelle di Airolo, non hanno richiesto, per questo, trattamenti particolari. Essa quindi si configura come una parità di trattamento a livello regionale.

Inoltre va considerato che una valutazione d'opportunità della posizione di Airolo potrebbe determinare un precedente, anche per gli altri comuni o enti pubblici produttori di energia idroelettrica (le FFS in relazione all'impianto del Ritom la cui concessione scade nel 2005, la Città di Bellinzona per l'impianto della Morobbia la cui concessione scade nel 2010 e la Città di Lugano con quella della Verzasca rispettivamente le città di Zurigo, Basilea e Berna ed i Cantoni di Berna e della Svizzera Orientale (NOK) con OFIMA ed OFIBLE), aprendo una breccia nella conclamata volontà di recuperare le acque ticinesi a tutto vantaggio di interessi extra Ticinesi.

Infine questo indirizzo di recupero anche dei piccoli impianti corrisponde al rispetto delle intenzioni originarie del legislatore che ha voluto chiaramente suddividere, attraverso la LUA e la LMSP, le competenze del Cantone, cui spetta la sovranità sulla produzione, da quelle dei Comuni, che sono sovrani sulla distribuzione di energia elettrica.

Conclusione

L'insieme di queste considerazioni giustifica e sostiene dunque, a mente del Governo, la necessità di negare il rinnovo della concessione al Comune di Airolo e di procedere alla riversione dell'impianto Calcaccia. Nondimeno, compatibilmente con la necessità di evitare disparità di trattamento, il Consiglio di Stato si è impegnato nella misura massima possibile a limitare gli inconvenienti al Comune di Airolo. In un incontro con il Municipio del 27 agosto 2002 esso ha infatti comunicato la propria intenzione di *"non (...) trascurare gli aspetti storici, economici e finanziari legati agli impianti comunali [...] È pertanto necessario che il Comune e l'Azienda Elettrica Ticinese negozino un accordo scritto in cui siano menzionate le condizioni da rispettare per avvicinarsi il più possibile alla neutralità finanziaria della riversione, tenendo conto di tutti gli elementi che entrano in gioco. [...] Si tratta in particolare di definire l'equa indennità da versare per la riversione, così come all'articolo 5 della vigente concessione del 26 febbraio 1985, e di valutare approfonditamente le ripercussioni economiche per il Comune"* (cfr. lettera no. 4302 del Consiglio di Stato al Municipio del comune di Airolo, 18 settembre 2002).

Valutazioni di merito sulla richiesta del Comune di Airolo

Come indicato nel paragrafo specifico, il Comune di Airolo fonda la sua richiesta sulla base di 4 motivazioni che vengono trattate di seguito:

Applicazione dell'art. 16 della Legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA)

L'art. 16 LUA recita: "La concessione può essere rinnovata quando non vi ostano motivi di pubblica utilità, e in particolare quando non sia compromesso l'approvvigionamento energetico cantonale". Il comune di Airolo valutando che la produzione della Calcaccia raggiunga lo 0.5% di quella cantonale (n.d.r. in realtà si tratta dell'1% ma poco cambia alla sostanza), ritiene che nulla possa ostare al rinnovo della concessione stessa.

In realtà l'art. 16 ha una connotazione "negativa", serve cioè a determinare le circostanze in cui la concessione non può essere assolutamente rinnovata, quando appunto vi si oppongano motivi di pubblica utilità. Una volta constatato che siffatti motivi non sussistano l'Autorità è libera di scegliere se aderire o meno alla richiesta. Non esistesse questa libertà mal si comprenderebbe perché il legislatore abbia previsto un termine al periodo di concessione (art. 15 LUA), che non è determinato unicamente in funzione del bisogno di verificare l'interesse pubblico, verifica che potrebbe essere fatta in ogni tempo. La correttezza della sopradescritta interpretazione dell'art. 16 LUA è confermata dall'art. 7 LUA, secondo cui "la concessione viene accordata in base ad una ponderazione degli interessi, privilegiando l'approvvigionamento cantonale" e dal fatto che al riconoscimento da parte del diritto cantonale di un diritto al rinnovo della concessione osta anche la durata massima per una concessione sancita dall'art. 58 LUF. I.

Nel caso che ci occupa, questa libera determinazione è stata esperita da parte dell'Autorità cantonale ed ha portato, per le motivazioni riassunte nel capitolo precedente, alla determinazione di proporre al Gran Consiglio il rifiuto della nuova concessione e l'esercizio del diritto di riversione. Giova ribadire in questo contesto, come anche dal profilo dell'interesse pubblico dell'approvvigionamento cantonale la scelta sia comunque coerente e fondata.

Potenza installata

Il Comune di Airolo contesta la scelta di utilizzare, nel messaggio 5210, la potenza installata come criterio per determinare gli impianti soggetti a riversione. Esso arguisce infatti che per il pagamento del canone d'acqua si fa riferimento alla potenza media.

Sulla scelta dei criteri si può ragionevolmente disquisire a lungo. Non essendo in questo caso il limite ed il criterio determinato per legge, ma dalla volontà di applicare una scelta di tipo politico. Determinante è dunque il fatto se il legislatore abbia chiaramente esplicitato le discriminanti che intendeva adottare.

Il messaggio 5210 non solo ha indicato chiaramente il meccanismo applicato, ma anche richiamato esplicitamente la Centrale Calcaccia tra quelle che sarebbero state soggetto a riversione, a non far dunque dubbio sulla volontà del Gran Consiglio.

Giova inoltre richiamare che la scelta del limite di potenza era (ed è tuttora) anche giustificata dalla possibilità di "modulare" la produzione (accumulando l'acqua in determinati periodi della giornata, notte; e rilasciandola in altri) e dunque di partecipare in maniera interessante alla produzione cantonale (creazione di una centrale virtuale che assommi tutte le piccole fonti di produzione).

Diritto soggettivo al prolungamento della concessione

Il Comune di Airolo basandosi sull'istanza di concessione del 3 gennaio 1972, in cui veniva richiesta un periodo di 40 anni "a far data dall'entrata in funzione dell'impianto ammodernato", e sul fatto che la retroattività era stata subito in quanto determinata dalle

“lungaggini burocratiche che già si prospettavano, a causa della particolarità dell’impianto”, fa valere un diritto soggettivo al rinnovo della concessione. Esso valuta infatti che l’impianto rinnovato sia relativamente giovane (17 rispettivamente 27 anni di utilizzo) e dunque non sarebbe stato sensato accettare un periodo breve di utilizzo senza garanzie sul rinnovo della concessione medesima.

L’analisi della documentazione disponibile in archivio, e segnatamente delle lettere di richiesta delle concessioni, dei messaggi e rapporti relative alle medesime (no. 1496, 1910, 2710) e dei verbali delle sedute 21.02.1968, 04.11.1974 e 16.02.1985, non rilevano alcuna menzione dei fatti “ricostruiti” dal Comune di Airolo. Anzi il messaggio, il rapporto ed alcuni interventi nel plenum del 4 novembre 1974 sono molto chiari a proposito delle pretese “lungaggini burocratiche”. In effetti la prima concessione è scaduta nel 1963, in seguito fu data una concessione provvisoria di 10 anni (fino al 1973) per cui per rispettare l’art. 16 della LUA (che prevede un periodo di concessione non superiore ai 40 anni) si è dovuto tenere in considerazione del primo decennio provvisorio e quindi la nuova concessione fu data per 30 anni (fino al 9 maggio 2003). Bisogna inoltre considerare che alla scadenza della concessione nel 1963 lo stesso Municipio di Airolo, con istanza del 25 settembre 1964, ha richiesto tempo per presentare un progetto di rinnovo a seguito della vetustà dell’impianto e delle mutate esigenze di mercato.

Mancato conseguimento dell’equilibrio finanziario

Il Municipio di Airolo lamenta che le trattative con AET, per determinare le condizioni finanziarie della riversione”, non abbiano portato a conseguire un equilibrio finanziario come auspicato dal Consiglio di Stato nell’incontro con il Municipio del 27 agosto 2002. Questo fatto è determinato dall’asserzione comunale secondo cui il costo di produzione dell’impianto potrebbe raggiungere un valore di 2/2.5 cts/kWh.

Giova ricordare che il metodo per la determinazione dell’indennità di riversione è indicato dall’art. 5 dell’atto di concessione. Come si dirà di seguito, in base alla concessione è solo ed esclusivamente questo metodo a dover essere applicato. Nel caso concreto esso è stato applicato da AET sulla base dei dati messi a disposizione dal Comune di Airolo medesimo.

Sui risultati della calcolazione si dirà di seguito, rilevando sin d’ora che l’orientamento a perseguire una neutralità finanziaria è il frutto di una preoccupazione del Governo sulla particolare situazione del Comune di Airolo a seguito di fatti eccezionali ed unici¹ e dunque ininfluenti rispetto alla portata generale delle motivazioni giuridiche e politiche che sottendono la decisioni sul rifiuto della concessione e la riversione dell’impianto.

Giova unicamente ricordare che sulla base degli stessi dati forniti dal Comune sulle spese per la gestione dell’impianto e applicando i normali criteri di ammortamento sul capitale impiegato (in funzione della durata di vita dei singoli aggregati tecnici) in realtà il costo di produzione è attualmente di 4.5 cts/kWh. Con l’introduzione delle nuove regole sui deflussi minimi (cfr. capitolo specifico) questo valore raggiungerà, anche nell’ipotesi del rilascio di una nuova concessione, l’importo di 5.1 cts/kWh.

¹ Difficoltà congiunturali, funivie del Gottardo, ristrutturazione dei centri di formazione militare, conseguenze dell’incidente del Gottardo, ecc.

Esercizio del diritto di riversione

Quadro legale

Con decreto legislativo del 4 novembre 1974 il Gran Consiglio ha rinnovato al Comune di Airolo la concessione di utilizzare le acque del torrente Calcaccia (riale Ressia) scaduta il 9 maggio 1973. Il decreto legislativo prevede esplicitamente all'art. 5 il diritto di riversione da parte del Cantone e ne disciplina le modalità.

In virtù di questa menzione la riversione per il caso specifico è giuridicamente possibile a tutti gli effetti, sebbene la Legge riguardante l'utilizzazione delle acque (LUA) vigente al momento del rilascio della concessione, diversamente da quella recentemente approvata dal Gran Consiglio il 7 ottobre 2002 (art. 18) e dalle disposizioni in vigore in altri Cantoni, non ne disciplinasse l'istituto in termini generali.

Ricordiamo comunque che oggetto della riversione è solo la proprietà degli impianti e non il diritto di sfruttamento delle acque in quanto tale. Il diritto del concessionario di sfruttare le acque a scopi idroelettrici non è mai oggetto di riversione, poiché esso decade automaticamente con la scadenza della concessione. Ne consegue che con la scadenza della concessione, l'ente concedente torna a disporre "eo ipso" delle acque date in concessione.

Componenti tecniche

L'impianto idroelettrico del Calcaccia è stato completamente rinnovato in due tappe, realizzate nel biennio 1974/75 rispettivamente 1986/87 e che hanno interessato:

- ◆ la sistemazione delle opere di presa delle sorgenti Ressia e Madei e la loro adduzione al bacino di compenso;
- ◆ la captazione del torrente Calcaccia;
- ◆ l'aumento di capacità del bacino di compenso;
- ◆ l'ampliamento e l'ammodernamento della centrale con la sostituzione delle installazioni elettriche ed elettromeccaniche (aumento della potenza installata da 0.7 a 3.7 MW per una potenza lorda media di 1097 kW).

L'impianto può così sfruttare un bacino imbrifero complessivo di 8.1 km², con una portata nominale di 1'000 l/s. La produzione media raggiunge i 14 GWh/a, di cui 5 GWh in inverno e 9 GWh in estate.

Questi lavori hanno comportato un investimento di ca. 10 mio CHF e sono stati oggetto di un prestito di favore da parte della LIM federale e cantonale per un importo complessivo di 1.56 mio, da rimborsare senza interessi entro il 2019 per il prestito cantonale ed entro il 2012 per quello federale.

L'impianto è in buono stato, i lavori di ordinaria manutenzione sono stati eseguiti regolarmente, per cui non sono da preventivare ulteriori interventi di investimento per i prossimi anni. In aggiunta all'esistente, l'AET prevede unicamente di realizzare un collegamento in media tensione (MT) con la centrale di Stalvedro, in modo da rafforzare il sistema elettrico regionale ed offrire una seconda via di alimentazione al Comune (che attualmente viene rifornito unicamente attraverso la cabina Lucendro).

Calcolo dell'indennità di riversione

Così come è stato il caso per l'impianto di Ponte Brolla e, *mutatis mutandis*, per quello dell'impianto del Piottino, l'indennità di riversione deve essere calcolata in base a quanto stabilito dalla concessione. Come già rilevato, la concessione a suo tempo rilasciata al Comune stabilisce al suo art. 5 i criteri da applicare per il calcolo dell'indennità di riversione.

In effetti l'art. 5 dell'atto di concessione indica al secondo paragrafo che "alla scadenza della concessione è dato diritto di riversione e pertanto il Cantone potrà avocare a sé senza compenso le opere di ritenuta o di presa, d'adduzione o di scarico di acque costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto; rilevare le installazioni per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, gli edifici dell'amministrazione e le abitazioni di servizio, pagando un'equa indennità".

Questa indicazione è però temprata dall'ultimo paragrafo, secondo il quale "le opere idrauliche soggette a riversione eseguite d'accordo con l'Autorità cantonale dopo il 9 maggio 1973 verranno indennizzate sulla base del costo di costruzione, diminuito dell'ammortamento annuo del 1.25% a partire dal primo di gennaio dell'anno successivo a quello della messa in esercizio dell'impianto ricostruito".

Con questa disposizione il legislatore voleva favorire la realizzazione d'interventi di miglioria nel campo del genio civile, il cui "ritorno" avviene usualmente in un lasso di tempo di 80 anni. Esso non intendeva per contro, come la formulazione infelice del capoverso potrebbe lasciare trasparire, assegnare un valore residuo a componenti che hanno cessato il loro ciclo produttivo prima di questa scadenza (ad esempio: organi di chiusura, quadri di comando, ecc. che vengono sostituiti o modificati in maniera sostanziale dopo 20/30 anni di funzionamento).

Per questa ragione la valutazione dell'indennità di riversione calcolata dalla Direzione dell'AET (in base ai dati fornitile dal Comune) tiene conto della diversa tipologia degli investimenti effettuati sull'impianto a partire dal 1974 ed applica per le parti "bagnate", con un ciclo di vita inferiore ad 80 anni, come pure per le parti "asciutte" oggetto di lavori dopo il 1973, le tabelle d'ammortamento previste dal VSE (Verband der Schweizerischen Elektrizitätswerke).

Come detto sopra gli oneri per il rinnovo della centrale Calcaccia ammontano, secondo le fatture presentate dal Comune, a 10.3 mio di CHF compresi gli oneri di progettazione e gli interessi del Conto costruzione. Il calcolo degli ammortamenti, effettuato in base alle modalità descritte precedentemente, determina un valore residuo di 5'749'000 CHF, da cui vanno dedotti i restanti versamenti dei prestiti LIM federali e cantonali. Lo scrivente Consiglio ritiene quindi il calcolo effettuato certamente non penalizzante per il Comune.

Contestualmente al versamento dell'indennità di riversione, al fine di consentire all'azienda cantonale di gestire in maniera ottimale l'impianto e di garantire al Comune ulteriore sostegno finanziario oltre a quanto previsto dalla concessione (concretizzando l'orientamento già espresso con lettera 18 settembre 2002 e finalizzato ad ulteriormente aiutare il Comune per le sopraindicate ragioni specifiche ed eccezionali), lo scrivente Consiglio intende pure proporre:

- ♦ l'acquisto da parte dell'AET del bauletto portacavi lungo il tracciato della strada nazionale A2 tra le stazioni di servizio di Quinto e Stalvedro ad un costo di 100.- fr al ml per la realizzazione di un collegamento di media tensione tra la Centrale Calcaccia e la Centrale Stalvedro;

- ♦ la concessione da parte del Comune all'AET di un diritto di transito sulla comunale rete 16 kV.

Inoltre, nel caso in cui vi fosse una comprovata necessità per l'approvvigionamento in acqua potabile del Comune e nessun'altra soluzione fosse ragionevolmente prospettabile, intendiamo fare in modo che l'AET s'impegni a discutere il possibile utilizzo di parte delle sorgenti Madei, tenendo però debito conto delle conseguenze sull'esercizio a seguito dell'applicazione degli art. 31 e seg. LPAc.

Attuazione del diritto di riversione

In considerazione di quanto scaturito dall'incontro del 27 agosto 2002 fra la sua delegazione ed il Municipio di Airolo, il Consiglio di Stato intende chiedere al Gran Consiglio, contestualmente al Messaggio sulla riversione dell'impianto del Calcaccia, che il possesso dell'impianto venga trasferito all'AET non alla scadenza della concessione, ma solo al 31 dicembre 2004. Ciò consentirà pure all'Azienda elettrica di Airolo di riorganizzare le proprie metodologie di lavoro.

In questo caso l'indennità di riversione verrà pagata solo a quel momento (ossia al momento del passaggio di proprietà) e sarà pari al valore residuo dell'impianto a quella data. La diminuzione del valore dell'impianto calcolata dalle parti sulla base delle tabelle allestite per la valutazione dei costi di realizzazione dell'impianto è stimata in 5'438'000.- franchi. Ovviamente per definire la somma spettante al Comune di Airolo, da questo importo dovranno essere dedotti i prestiti LIM federali e cantonali.

In ogni caso il Comune di Airolo si dovrà impegnare a concordare le modalità di produzione giornaliera della centrale Calcaccia con l'AET a partire dal 1° ottobre 2003.

Deflussi minimi

Lo speciale gruppo "deflussi minimi" del Consiglio di Stato ha avviato nel mese di novembre 2002 gli accertamenti per determinare l'ammontare dei rilasci che dovranno essere assicurati nel nuovo regime in applicazione dei disposti degli art. 31 e seg. LPAc.

Secondo la Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), deve essere titolare di un'autorizzazione chi preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente (art. 29). L'Ordinanza sulla protezione delle acque specifica che l'autorizzazione è necessaria se il corso d'acqua, nel luogo del prelievo, presenta un deflusso permanente. Se il corso d'acqua non presenta un deflusso permanente nel luogo del prelievo, l'autorità provvede affinché siano adottate le misure necessarie in base alla LPN e alla Legge sulla pesca (art. 33 OPAc). In particolare, per i corsi d'acqua a deflusso non permanente, resta necessaria l'autorizzazione in materia piscicola (art. 8 Legge federale sulla pesca).

Per quanto riguarda la nozione di deflusso permanente, la LPAc lo definisce come una portata Q_{347} superiore a zero (art. 4 lettera i). Un corso d'acqua non permanente resta pertanto asciutto in media, almeno 18 giorni all'anno.

Sulla base dei dati raccolti dai tecnici del gruppo di lavoro, i torrenti Calcaccia, Ressia e Ravina, sono da considerare corsi d'acqua non permanenti nel luogo del prelievo. La continuazione del prelievo delle loro acque oltre il limite della concessione attualmente in vigore non necessita perciò del rilascio di un'autorizzazione ai sensi della LPAc.

Tutte le sorgenti captate presentano invece un regime permanente sull'arco dell'anno.

Rileviamo che la Legge federale sulla protezione delle acque vale per tutte le acque naturali e artificiali, pubbliche o private, comprese le sorgenti. Ai fini della determinazione dei deflussi minimi conformi alla LPaC l'attribuzione di un'eventuale proprietà delle stesse non può giocare alcun ruolo.

Nondimeno restano riservati i diritti acquisiti nell'utilizzazione delle acque. Se del caso, gli stessi devono essere rivendicati e provati dal futuro detentore dell'impianto idroelettrico.

Nel caso in esame rileviamo che l'utilizzazione delle acque delle sorgenti ubicate in zona Ressa ed in zona Madei è stata autorizzata dal Consiglio di Stato al Comune di Airolo per una durata di 30 anni, a decorrere dal 10 maggio 1973 (Risoluzione no 5588 del 4 luglio 1975). Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale inoltre, la sorgente che scaturisce su un fondo privato e che costituisce fin dall'inizio un ruscello, non è una sorgente privata e come tale parte costitutiva del fondo, ma è sorgente di ruscello che fa parte del corso d'acqua a cui dà inizio (cfr. sentenze Tribunale Federale 122 III 49 e 97 II 333).

Su queste basi il Gruppo di lavoro ha valutato l'applicazione della LPaC partendo dal principio secondo cui tutte le acque, di superficie e di sorgente, sfruttate dall'impianto sono da considerarsi acque pubbliche sulle quali non gravano diritti acquisiti e come tali soggette agli articoli 29 a 37 LPaC.

Fatte queste premesse, si è valutata l'applicazione della LPaC con tre differenti scenari:

- ◆ applicazione degli articoli 31 e 33 della LPaC per la dotazione alle sorgenti;
- ◆ eventuale deroga per prelievi da acque non piscicole (art. 32 lettera b) per i corsi d'acqua;
- ◆ pianificazione per la protezione e l'utilizzazione del territorio (art. 32 lettera c).

Considerati gli interessi paesaggistici, naturalistici e di protezione delle acque contro il prelievo, in particolare l'assenza di tali interessi preponderanti a valle delle sorgenti sfruttate dall'impianto, e la loro presenza più marcata sul corso del Calcaccia, la deviazione delle cui acque non necessita però dell'autorizzazione al prelievo ai sensi della LPaC, il Gruppo di lavoro "deflussi minimi" ritiene che per l'utilizzazione delle acque nella centrale Calcaccia i pregiudizi arrecati agli aspetti ambientali siano tenuti in debita considerazione mediante l'applicazione della pianificazione per la protezione e l'utilizzazione del territorio. Segnaliamo che l'approvazione di questa deroga, prevista dalla LPaC, è di competenza del Consiglio federale. La richiesta verrà formalizzata dall'AET non appena sarà approvato il decreto legislativo proposto con il presente messaggio.

In sintesi la proposta di pianificazione per la protezione e l'utilizzazione del territorio prevede:

utilizzazione accresciuta delle acque: si rinuncia ad imporre un deflusso residuale alle prese corrispondenti alle sorgenti già captate per l'impianto del Calcaccia (Ronchi, Ressa, Montagna, Madei). La situazione a valle delle stesse rimarrà pertanto identica a quella attuale, in atto dal 1976;

protezione accresciuta delle acque: si impone una dotazione stagionale alla presa sul torrente Calcaccia. La presa non necessita dell'autorizzazione al prelievo delle acque ai sensi della LPaC (art. 29) poiché in un tratto a deflusso non permanente. La situazione a valle della presa migliorerà in rapporto a quella attuale, nella quale il bacino imbrifero intermedio garantisce comunque un certo deflusso minimo misurato dalla stazione limnigrafica ubicata al di sotto della cascata. In questo punto, secondo la concessione in vigore, il deflusso minimo da assicurare ammonta a 40 l/s.

La nuova dotazione, da rilasciare direttamente al punto di prelievo, sarebbe così fissata:
250 l/s dal 15 maggio al 15 luglio,
100 l/s dal 16 luglio al 30 settembre.

Rispetto alla situazione attuale, fissata in 40 l/s, si riscontra dunque un aumento dei deflussi corrispondente ad una perdita di produzione di ca. 1.85 GWh/a pari al 13.2% dell'attuale media pluriennale.

Durante il periodo necessario per l'approvazione, da parte del Consiglio federale, della deroga in questione, si provvederà alla progettazione delle modifiche necessarie per il rilascio di questi quantitativi alla presa Calcaccia.

La legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFI del 22 dicembre 1916) art. 58 a prevede che:

³Le nuove disposizioni sui deflussi residuali si applicano senza restrizione al più tardi 5 anni dopo la data fissata per la scadenza della concessione.

I nuovi dispositivi in materia di deflussi minimi saranno quindi applicati non appena approvati dal Consiglio federale e si procederà alla modifica delle opere esistenti entro e non oltre i 5 anni previsti dalla legge. Un'autorizzazione ai sensi della LPac formalizzerà il rispetto della stessa.

Conseguenze finanziarie della riversione per il Cantone

L'approvazione del Decreto relativo alla riversione del Calcaccia avrà quale conseguenza per il Cantone un introito di 34'000.- franchi quale tassa unica.

Per quanto riguarda il canone annuo per lo sfruttamento delle acque si passa dagli attuali 8'512.70 franchi fino all'esenzione della tassa per impianti la cui potenza lorda è inferiore a 1 MW di potenza lorda media. Questo sarebbe il caso al momento dell'attuazione del nuovo deflusso minimo proposto con la deroga di cui sopra.

Per quanto concerne l'aspetto fiscale, il passaggio di proprietà dell'impianto dal Comune di Airolo all'AET comporta alcune variazioni del gettito fiscale. Queste variazioni in generale si traducono in una minor entrata per il Cantone ed in una maggior entrata a favore del Comune. Attualmente secondo la Legge tributaria (LT del 21 giugno 1994, articoli 65 lettera c e 78 cpv. 1) le aziende municipalizzate di Airolo versano al Comune ed al Cantone unicamente l'imposta sull'utile pari all'8% dell'utile netto. Nel 2000 l'imposta pagata a Cantone e Comune risultava essere di 3'061.- franchi ciascuno, nel 2001 12'728.- franchi. La media decennale (1992-2001) dell'imposta sull'utile versata sia al Cantone sia al Comune risulta di ca. fr. 12'000.-. Rammentiamo che l'utile netto considerato ingloba tutte le attività delle aziende municipalizzate di Airolo, quindi non solo la produzione, ma anche il trasporto e la distribuzione di energia elettrica. Per quanto concerne l'imposta mobiliare cantonale e comunale le aziende municipalizzate ne sono esonerate conformemente agli articoli 96 cpv. 2 e 292 della LT.

L'Azienda elettrica ticinese d'altro canto non è assoggettata al pagamento delle imposte. La legge istitutiva (LAET del 25 giugno 1958) prevede però all'articolo 4 un compenso per la perdita delle imposte comunali:

²A titolo di compenso per la perdita delle imposte comunali su impianti assunti o costruiti dall'azienda, questa versa ai Comuni un'indennità di fr. 13,60 per anno e per chilowatt lordo.

Applicando questa disposizione la minor entrata per il Comune di Airolo, a seguito del mancato versamento dell'imposta sull'utile da parte delle Aziende municipalizzate, viene compensata da questo versamento quantificabile in 14'919.20 (sulla base della potenza lorda attuale). Questa cifra, fatta riserva di eventuali altri Comuni beneficiari presenti nel bacino imbrifero conformemente alla Legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche (del 17 novembre 1957), è fissa e viene calcolata sulla base della potenza lorda media, che a dipendenza dell'applicazione dei deflussi minimi presentati in precedenza, potrà scendere a ca. 950 kW. La diminuzione della potenza corrisponderebbe comunque ad un compenso garantito e costante di circa 13'000 franchi.

Riassumendo, il passaggio di proprietà dal punto di vista fiscale, nel confronto con la media decennale, comporterebbe: per le aziende una minor uscita di circa 24'000 franchi; per il Comune una maggior entrata di circa 3'000 franchi (ma soprattutto una stabilità) e per il Cantone una minor entrata di circa 27'000 franchi (imposta cantonale sull'utile + compenso AET).

Conseguenze finanziarie della riversione per il Comune di Airolo

Le conseguenze finanziarie per il Comune di Airolo possono essere riassunte come segue.

L'energia prodotta dall'impianto Calcaccia ed effettivamente assunta nella rete di Airolo è in media di 11'000 MWh/a (14'000 MWh di produzione – 3'000 MWh di esuberi).

I costi di produzione sono stimati a 45 fr/MWh. Il prezzo della fornitura di questa energia tramite l'AET è di ca. 68 fr/MWh (ricordiamo che si tratta di energia prevalentemente estiva² e dunque con l'incidenza della tariffa corrispondente molto forte). La maggior uscita del Comune è data dalla differenza tra il costo di produzione ed il prezzo che lo stesso dovrà pagare all'AET per la fornitura dell'energia finora messa in rete dalla centrale, corrispondente a circa 253'000 fr./a³.

Calcolando un interesse medio sul capitale derivato dall'indennità di riversione del 3%⁴(pari a 165'000 fr./a), i benefici relativi al nuovo regime fiscale (pari a ca. 25'000 fr./a), le indennità di transito (pari a ca. 25'000 fr./a), si ha un'entrata totale per il Comune di ca. 215'000 fr./a.

Inoltre vanno considerate la diminuzione delle uscite sul conto manutenzione dell'azienda (ca. 55'000 fr./a), l'entrata per la cessione del bauletto portacavi (ca. 280'000 fr.) e i rischi di gestione dell'impianto (acquisto di energia di soccorso in caso di fermo tecnico dell'impianto). Inoltre il computo finanziario citato non considera la diminuzione di produzione (ca. 13%) che l'impianto subirà a dipendenza dell'applicazione delle disposizioni sui deflussi minimi. Disposizioni indipendenti dal concessionario.

Sulla base di queste valutazioni si può dunque affermare che l'obiettivo di avvicinarsi il più possibile alla neutralità finanziaria sia realizzato.

In conclusione, il passaggio di proprietà non mette in pericolo l'esistenza dell'azienda elettrica che continuerà ad occuparsi della distribuzione di energia nel suo comprensorio.

² 65% energia estiva e 35% invernale

³ (11'000 MWh * 45 fr/MWh) – (11'000 MWh * 68 fr/MWh)

⁴ Ricordiamo che per finanziare l'investimento per il rinnovo della Calcaccia il Comune di Airolo ha acceso un prestito privilegiato presso la Centrale dei Comuni Svizzeri con un tasso di interesse del 3.5%

In considerazione di quanto precede vi chiediamo di dare la vostra adesione al disegno di decreto legislativo annesso.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la richiesta di rinnovo al Comune di Airolo della concessione per l'utilizzazione delle acque delle acque dei riali Calcaccia, Ressia e Ravina e delle sorgenti in zona Ressia e Madei nell'impianto Calcaccia

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 29 aprile 2003 n. 5388 del Consiglio di Stato,
- richiamate la Legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002, la Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916, la Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958, il decreto legislativo concernente il rinnovo della concessione delle acque del torrente Calcaccia al comune di Airolo del 4 novembre 1974, il decreto legislativo concernente l'ampliamento della concessione delle acque del torrente Calcaccia al comune di Airolo del 26 febbraio 1985 e la risoluzione governativa no. 5588 del 4 luglio 1975 concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle acque delle sorgenti in zona Ressia e Madei,

d e c r e t a :

Articolo 1

La domanda di rinnovo della Concessione delle acque dei riali Calcaccia, Ressia e Ravina e delle sorgenti in zona Ressia e Madei nell'impianto Calcaccia presentata dal Comune di Airolo è respinta.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato è autorizzato a procedere alle pratiche necessarie per la riversione degli impianti conformemente all'articolo 5 del decreto legislativo concernente il rinnovo della concessione delle acque del torrente Calcaccia al comune di Airolo del 4 novembre 1974 e all'articolo 5 del decreto legislativo concernente l'ampliamento della concessione delle acque del torrente Calcaccia al comune di Airolo del 26 febbraio 1985.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Articolo 4

Contro il disposto dell'art. 1 del presente Decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Articolo 5

Il presente Decreto viene intimato al Comune di Airolo e per esso al suo Municipio.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'utilizzazione da parte dello Stato, tramite l'AET, delle acque dei riali Calcaccia, Ressia e Ravina e delle sorgenti in zona Ressia e Madei, con la riversione del relativo impianto Calcaccia

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 29 aprile 2003 n. 5388 del Consiglio di Stato,
- richiamate la Legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002, la Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916, la Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958, il decreto legislativo concernente il rinnovo della concessione delle acque del torrente Calcaccia al comune di Airolo del 4 novembre 1974, il decreto legislativo concernente l'ampliamento della concessione delle acque del torrente Calcaccia al comune di Airolo del 26 febbraio 1985 e la risoluzione governativa no. 5588 del 4 luglio 1975 concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle acque delle sorgenti in zona Ressia e Madei,

d e c r e t a :

Articolo 1

A partire dal 10 maggio 2003 le acque attualmente convogliate nel bacino di compenso in località Segna, ossia le acque dei riali Calcaccia, Ressia, Ravina e le sorgenti ubicate in zona Ressia e Madei sono utilizzate in proprio dallo Stato del Cantone Ticino tramite l'Azienda elettrica ticinese, ai sensi dell'articolo 2a della Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958. L'utilizzazione ha durata illimitata salvo diversa disposizione del Gran Consiglio.

Articolo 2

L'AET assumerà l'impianto e verserà l'indennità di riversione conformemente alle disposizioni contenute negli atti di concessione.

Articolo 3

L'Azienda elettrica ticinese è tenuta a versare allo Stato:

- a) una tassa unica di fr. 34'000.- entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto;
- b) una tassa di esercizio annuale di fr. 80.-/kW per una potenza lorda media di 1'097 kW, a partire dal 1° gennaio 2005 e fino all'adattamento dei deflussi minimi (canone annuo fr. 8'512.70.-). In seguito l'importo sarà adattato a dipendenza della potenza lorda dell'impianto che risulterà dalla definizione del rilascio per il deflusso residuale minimo.

Parimenti è tenuta ad assumere in proprio ogni onere verso lo Stato e verso terzi derivante dallo sfruttamento di dette acque.

Articolo 4

Nel periodo transitorio tra il 10.05.2003 ed il 31.12.2004 l'impianto continuerà ad essere gestito dal Comune di Airolo, che si assumerà tutti i diritti ed i doveri relativi, a condizione che a partire dal 1° ottobre 2003 il Comune di Airolo s'impegni a concordare con l'AET le modalità di produzione giornaliera dello stesso. L'attuazione delle presenti disposizioni verrà regolata mediante convenzione tra le parti.

Articolo 5

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti ed entra in vigore con effetto retroattivo al 10 maggio 2003.